

RIDURRE I TAGLI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

di Michele Poerio da Quotidiano Sanità



La FEDER.S.P.E.V., sostenuta dalla confederazione cui aderisce, la CONFEDIR, sta raccogliendole firme per una petizione al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché riteniamo che abbia a cuore il superamento delle ingiustizie. Richiamiamo pertanto la Sua sensibilità ed attenzione sull'attuale regime di tassazione delle pensioni di reversibilità (sono tali sia le pensioni indirette per morte del *de cuius* in attività lavorativa, sia quelle a favore dei superstiti in caso di morte della persona già in pensione). Tali pensioni sono prestazioni previdenziali (non regalie o forme assistenziali), che derivano dai contributi obbligatori versati a valore corrente dal lavoratore alla propria gestione previdenziale, infatti è compresa l'aliquota IVS, cioè invalidità, vecchiaia, superstiti. In parole semplici, il lavoratore paga i contributi non solo per assicurare a sé stesso la pensione in caso di invalidità e vecchiaia, ma anche per garantirla ai propri superstiti, in primis il coniuge e i figli.

La FEDER.S.P.E.V., di concerto con tutte le OOSS aderenti alla CONFEDIR, si batte sia a livello nazionale che a livello europeo per difendere le pensioni e i diritti dei cittadini. Noi denunciemo i tagli eccessivi in Italia rispetto agli altri Stati europei.

Il primo 'taglio' alla pensione di reversibilità è rappresentato dall'aliquota di reversibilità stabilita dai vari Enti previdenziali: per l'INPS l'aliquota di reversibilità è del 60% a favore del coniuge superstite (il caso più frequente); per l'ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici) è del 70% e su tale diritto non operano le decurtazioni legate ai redditi del coniuge superstite, di cui diremo.

Il secondo taglio, che formalmente non è una 'tassa', ma di fatto assume la connotazione di prelievo tributario, è rappresentato dalla legge Dini (L. 335/1995, art.1, c.41), che assoggetta la misura percentuale della reversibilità al reddito del coniuge superstite.

Il terzo taglio deriva dal sistema di tassazione e dalle aliquote Irpef oggi in vigore (23% fino a 15.000 €; 25% da 15.001 a 28.000 €; 35% da 28.001 a 50.000 €; 43% oltre 50.000 €), che prevede una aliquota diversa per ogni scaglione di reddito.

Il quarto taglio sulle pensioni di reversibilità è quello che riguarda la perequazione annuale delle pensioni in godimento.

Già la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, aveva chiesto di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di "sbilanciamenti" sui redditi medi, nonché "andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive", affermazioni che si confanno alle pensioni di reversibilità.

Riteniamo, dunque, che sarebbe più giusto ed equilibrato sottoporre le pensioni di reversibilità ad un prelievo fiscale semplificato e più equo.

Michele Poerio

Segretario Generale CONFEDIR

Presidente di FEDER.S.P.E.V. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove)